

IN BREVE n. 012-2011
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

P.A. - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Si legge:

Previdenza complementare, questa (quasi) sconosciuta; integrativa al palo; i dipendenti p.a. snobbano i fondi.....

A 15 anni dalla 335 con una previdenza che prevede un indice di sostituzione sempre più basso e inferiore al 50 per cento dell'ultima retribuzione pur col massimo dell'anzianità lavorativa, agganciata ad un Pil ora fortemente penalizzante sul montante, perché la previdenza integrativa non decolla?

Molta è la diffidenza che caratterizza soprattutto i giovani preoccupati dei loro risparmi in situazioni di vita ove troppo spesso lo stipendio basta a stento alla quotidianità....e inoltre l'andamento dei mercati finanziari certamente crea ulteriori dubbi per i Fondi pensione.

Ai giovani serve una grande educazione previdenziale: chi si laurea dovrebbe subito riscattare gli anni di laurea, più che in passato non bisogna lavorare in nero e, infine, non appena si trova un lavoro iscriversi a un fondo complementare.

Principi molto validi, ma il neolaureato dove trova i soldi per i riscatti? Dalle tasche dei genitori? E allora chi vive sulle spalle degli anziani? Il giovane o il vecchio?

E per la previdenza complementare altro salasso I salari correnti fino a che punto permettono l'accantonamento di quei 100 - 200 euro mensilmente? Ma soprattutto quali le garanzie sulle rendite future dei fondi pensione?

Ignoranza o diffidenza verso molte promesse con scarse certezze?

FINESTRE MOBILI

Sono solo un artificio per innalzare l'età pensionabile o prolungare ulteriormente l'inizio di erogazione di un trattamento anticipato di pensione oppure anche un prelievo ulteriore di contributi senza i corrispettivi benefici?

In molti casi, raggiunti i limiti dell'età massima contributiva è evidente che ulteriori contributi non danno nessun corrispettivo economico, ma vanno nudi e crudi nella cassa previdenziale senza far maturare alcun ulteriore rendimento nell'assegno di pensione (indebito arricchimento legalizzato?).

Hanno quasi l'aspetto di una gabella.....

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Antonio Fogazzaro

Data di emissione il 7 marzo 2011

Giornata internazionale della donna

Data di emissione il 8 marzo 2011

MEDICI IN FORMAZIONE e MATERNITA'

Per i medici specializzandi è previsto nel Contratto di Formazione Specialistica che “gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate “ e che “durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”.

Pertanto alle specializzande per i 5 mesi di astensione obbligatoria (periodo poi da recuperare terminato il periodo di interdizione) compete la parte fissa della retribuzione prevista, pagata direttamente dall' Università.

Questa corresponsione economica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, seguendo la sorte fiscale del reddito che sostituisce, che per espressa previsione contrattuale è appunto esente. Inoltre con l'interpello 64/2008 il Ministero del lavoro dà delucidazioni sulle modalità di calcolo dell'indennità di maternità nelle previsioni del periodo di astensione obbligatoria e di astensione facoltativa e sul divieto di adibire al lavoro le specializzande dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Differenti, invece, sono le previsioni per i medici del tirocinio pratico in medicina generale che possono assentarsi per brevi periodi per un massimo di trenta giorni mentre per assenze più lunghe quale quella per maternità (5 mesi di astensione obbligatoria) sono giustificati, ma con sospensione temporanea della borsa; ovviamente il medico dovrà poi recuperare questi periodi con la frequenza in ospedale e ai seminari, con ripresa della corresponsione economica, col corso successivo di tirocinio pratico.

Durante l'assenza dei 5 mesi di astensione obbligatoria per maternità l'indennità di maternità verrà corrisposta dall'ENPAM previa domanda nei termini dovuti.

RIFLESSIONI

Ammortizzatori sociali

In questo periodo con un sistema di grande sfruttamento del lavoro, in particolare giovanile, e con molta disoccupazione intellettuale, quale il miglior ammortizzatore sociale se non i -genitori-?

CASSE ASSISTENZA SANITARIA CON FINE ASSISTENZIALE e FISCO

Una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d'intervento previsti dall'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, non può beneficiare dell'esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall'imponibile contributivo (art. 6, co. 4, lett. f), D.Lgs. n. 314/1997).

Ministero del lavoro - Interpello n. 14/2011

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n.14 dell'8.03.2011
(documento 079)**

CONSULENTI LAVORO - Circolare festività 17 marzo 2011

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3/2011 relativa all'ambito di applicazione della festività del 17 marzo 2011.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONSULENTI LAVORO Circolare festività 17 marzo 2011
(documento 080)**

TRASMISSIONE CERTIFICATO MALATTIA IN ZONE SENZA ADSL

Con riferimento alla trasmissione telematica del certificato medico di malattia da parte dei medici che operano in zone non ancora raggiunte da adsl e per i quali, quindi, la connessione ad internet ad ampia banda risulta inagibile, l'Inps, con messaggio n. 6143 del 10 marzo 2011, rende noto il rilascio di un'applicazione, di tipo client-server, idonea alla trasmissione, da parte degli stessi, dei certificati mediante canale alternativo ad internet.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 6143 del 10.03.2011 (documento 081)

IMMOBILI STORICI e FISCO

Con la risoluzione 28E l'Agenzia delle entrate chiarisce le modalità di esposizione nei modelli Unico 2011 e 730 dei fabbricati soggetti a vincolo storico/artistico (art. 11, comma 2, legge 413/1991: in ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato).

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risol. 28E del 9.03.2011 (documento 082)

MOBILITA' DIPENDENTI STUDI PROFESSIONALI

I dipendenti degli studi professionali, anche se individuali, hanno diritto ad iscriversi nelle liste di

mobilità, così da poter scontare assunzione agevolata in caso di nuova occupazione e, con anzianità di almeno 12 mesi, diritto all'indennità di mobilità in deroga.

Ministero del lavoro - Interpello n. 10 dell'8 marzo 2011

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n.10/2011 (documento 083)

ATTIVITA' INTRAMOENIA PERSONALE PARAMEDICO

Con l'interpello n.15 il Ministero del Lavoro chiarisce che l'intramoenia svolta da personale paramedico è di natura libero professionale autonoma: i compensi non sono soggetti agli obblighi contributivi dei rapporti di lavoro subordinato (l'assimilazione dei compensi per l'attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente vale ai soli fini fiscali) né trovano applicazione le limitazioni di orario (riposi giornalieri, settimanali, straordinario, ecc.) di cui al DLgs 66/03.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n.15/2011 (documento 084)

CERTIFICATI MALATTIA

Anche i medici ospedalieri hanno l'obbligo della certificazione malattia. Per ora l'obbligo è in cartaceo.

Particolare attenzione va posta nella duplicità della prognosi: prognosi di guarigione clinica e prognosi di inabilità al lavoro.